



REGOLAMENTO DEI VIAGGI, GITE DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE DELLE SCOLARESCE

DEFINIZIONI:

USCITE BREVI: s'intendono quelle che impegnano le classi esclusivamente per il tempo lezione degli insegnanti organizzatori, per visite a centri, a monumenti, a parchi, ad ambienti naturali o per la partecipazione a manifestazioni culturali e sportive in ambito territoriale (Comuni di Bergamo e Ponteranica). Per questa tipologia di uscite non si applica l'iter di approvazione, ma sarà sufficiente la domanda dell'insegnante, didatticamente motivata, al Dirigente Scolastico.

VIAGGI CONNESSI AD ATTIVITÀ DIDATTICHE e/o SPORTIVE: s'intendono quelli per partecipare ad attività/esercitazioni didattiche o di laboratorio continuative presso altre scuole, manifestazioni teatrali occasionali, corsi di nuoto, manifestazioni sportive scolastiche (es.: Giochi studenteschi).

VISITE GUIDATE: s'intendono quelle della durata di una sola giornata o limitate all'orario delle lezioni, presso scuole (es. orientamento), aziende, mostre, monumenti, musei, località di interesse storico o artistico o naturalistico, parchi naturali, ecc.

VIAGGI D'INTEGRAZIONE CULTURALE (cd. viaggi d'istruzione o "gite"): s'intendono quelle della durata di uno o più giorni in località del territorio nazionale o nei paesi europei, ivi comprese esperienze di gemellaggio con altre scuole o settimane bianche.

Articolo 1

Viaggi d'integrazione culturale e/o connessi ad attività sportiva, gite di istruzione e visite guidate, nonché tutte le iniziative che comportino spostamenti delle scolaresche finalizzate alla integrazione della normale attività della scuola, alla formazione generale della personalità degli alunni ed alla partecipazione alle iniziative deliberate dagli Organi Istituzionali della scuola, con esclusione di quelle a carattere meramente ricreativo, sono consentite nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Articolo 2

Le uscite dalla scuola ai fini didattici, culturali, esplorativi, sportivi e ricreativi con il limite dell'ambito del territorio comunale sono consentite alle scolaresche sia di scuola dell'infanzia, sia di scuola primaria, sia di scuola secondaria di 1° grado, previa comunicazione in Dirigenza e avviso scritto ai genitori almeno 24 ore prima.

Articolo 3

Durante tali uscite la responsabilità della vigilanza sugli alunni è sempre delle/degli Insegnanti, anche quando altro personale o genitore degli alunni collaborino all'iniziativa.

È fatto divieto assoluto di utilizzo di mezzi privati, degli Insegnanti o dei genitori, per il trasporto degli alunni.

Articolo 4

Viaggi, gite e visite guidate che prevedano il superamento dei confini Comunali, sono consentiti per espressa prescrizione ministeriale, agli alunni di scuola secondaria, primaria ed agli alunni di scuola dell'infanzia, su proposta del Collegio Docenti, secondo modalità e criteri fissati dal Consiglio d'Istituto. Tenuto conto dell'indicazione della C.M. 14.10.1992, n. 291 si indicano i limiti di seguito stabiliti per gli spostamenti degli alunni:

- Scuola dell' Infanzia:

territorio comunale e nel raggio di 35 km per iniziative didatticamente qualificanti.

- Primaria:

classi prima e seconda: territorio provinciale e province confinanti

classi terza, quarta e quinta: territorio regionale o di regioni limitrofe o prossime.

Sono possibili deroghe per entrambi i cicli all'intero territorio nazionale in presenza di iniziative particolarmente qualificanti da motivarsi in sede di programmazione.

- Secondaria:

territorio regionale e nazionale, estero.



Possono effettuare viaggi d'istruzione comprensivi di pernottamenti le classi conclusive degli ordini di scuola: 5^a primaria e 3^a secondaria di 1° grado.

Per la sola scuola secondaria, sono ammessi viaggi di istruzione anche negli altri anni se rientranti in progetti particolari collegati con il PTOF.

Articolo 5

Destinazione: preferibilmente in Italia.

I viaggi all'estero saranno da valutare e deliberare caso per caso.

Per questi viaggi gli alunni dovranno essere muniti di documento valido per l'espatrio e della prescritta autorizzazione dei genitori all'espatrio stesso.

Resta esclusa dalla presente regolamentazione la possibilità di scambio di classi e alunni con l'estero, possibilità per cui si applica la normativa propria di questa specificità.

Articolo 6

Viaggi, gite e visite guidate la cui durata non superi una singola giornata sono assimilabili all'ordinaria attività scolastica; pertanto non è posto alcun limite al loro numero nel corso dell'anno scolastico.

Articolo 7

La durata delle iniziative superiori ad una giornata andrà stabilita nel rispetto del numero minimo di giorni scolastici da garantirsi per legge e, comunque, non dovrà superare l'arco temporale/il limite di **tre pernottamenti/quattro giorni**.

Articolo 8

Viaggi, gite e visite guidate di norma debbono essere anticipatamente programmate entro il mese di Novembre, in stretta correlazione con gli obiettivi e contenuti della progettazione annuale, predisposta a partire da una circolare organizzativa aggiornata annualmente entro la metà di ottobre.

I viaggi d'istruzione saranno deliberati nei Consigli di classe a componente mista a novembre/dicembre, al più tardi entro la fine di gennaio.

Nei casi di visite guidate che necessitano di prenotazione con largo anticipo o perché connesse alle attività didattiche del primo quadrimestre, è fatto obbligo presentare la richiesta entro il mese di Giugno dell'anno scolastico precedente.

Articolo 9

Ogni iniziativa programmata deve essere preventivamente concordata in tutte le sue modalità con i genitori della classe, ciascuno dei quali deve rilasciare autorizzazione alla partecipazione del proprio figlio/a. A tutti i genitori gli Insegnanti rilasceranno un programma particolareggiato del viaggio con l'indicazione giornaliera delle località e dei recapiti. Eventuali improvvise e motivate variazioni di programma della gita in atto vanno comunicate tempestivamente in Dirigenza ed al rappresentante di classe che si farà carico di avvertire gli altri genitori.

L'adesione dovrà essere per i 4/5 della classe (80%), cercando di essere inclusivi, favorendo, cioè, la partecipazione di

A tutela dei diritti di ogni componente della comunità scolastica, il Consiglio fornisce in merito i seguenti criteri:

- 1) i viaggi di integrazione culturale devono considerarsi in via prioritaria come momento di costruzione del benessere e dell'aggregazione della classe, a vantaggio della formazione e della crescita di ogni singolo alunno,
- 2) i viaggi di integrazione culturale non devono in alcun modo risultare discriminanti per alcun componente della classe, sia per motivi economici, sia per motivi di scelta personale, sia per bisogni educativi speciali. Per questo motivo la consultazione dei genitori dovrà avvenire prioritariamente tramite i rappresentanti di classe o attraverso un canale di comunicazione diretto fra docenti e genitori.

In ogni caso agli alunni delle scuole primarie e secondaria di 1° grado non partecipanti verrà garantita l'attività didattica.

Per le visite guidate, che si tengono in orario scolastico e che sono da considerare attività didattica curricolare, è auspicabile la partecipazione di tutti gli alunni.

Articolo 10



Nella programmazione di tutte le tipologie di uscita, visita o viaggio deve essere fissata la presenza di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di 3 unità complessivamente per classe, è autorizzata, sempre che ricorrano effettive esigenze.

Ovviamente, nel caso in cui non sia garantita la partecipazione di un numero sufficiente di Insegnanti, l'iniziativa non viene autorizzata o, se già autorizzata, può essere sospesa con provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico. I nomi degli accompagnatori vanno menzionati nel verbale della seduta del consiglio di classe/ nell'agenda di modulo, fatte salve le eventuali sostituzioni improvvisate di competenza, sentita la disponibilità dei docenti.

In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti, sarà valutato dal Dirigente scolastico l'opportuno accompagnamento a seconda delle singole situazioni.

Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno avere in dotazione il cartellino di riconoscimento.

Articolo 11

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità viene designato un accompagnatore qualificato, in aggiunta al numero di accompagnatori contemplato nel precedente articolo 12, che nel nostro Istituto può corrispondere, oltre che ad un altro Docente in servizio curricolare o di sostegno, anche ad un assistente comunale presente nel plesso o altro personale educativo nominato dalla Provincia o dagli Enti competenti, ovvia la disponibilità degli stessi a partecipare con l'assunzione di responsabilità.

Articolo 12

La gestione amministrativa di tutte le tipologie di uscita, visita o viaggio è affidata al Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi che iscriverà all'apposito capitolo delle entrate le quote versate dai genitori e provvederà ai relativi pagamenti, previo rilascio di regolari fatture.

Per l'organizzazione delle iniziative di durata superiore alla giornata è necessario rivolgersi ad agenzie di viaggio specializzate. E' auspicabile l'accorpamento di almeno due classi. Il Consiglio d'Istituto iscriverà inoltre a bilancio una somma da determinarsi annualmente per poter integrare o surrogare quote di alunni le cui provate condizioni socio-economiche risultassero tali da pregiudicare la partecipazione alle iniziative programmate. Il contributo, emesso su richiesta scritta, potrà essere concesso fino ad un massimo del 50% del costo complessivo.

Articolo 13

La partecipazione dei genitori degli alunni alle iniziative programmate potrà essere autorizzata solo per particolari eventi da concordare fra genitori – docenti – dirigenza. I genitori in veste di accompagnatori potranno essere al massimo 5 per classe o sezione.

Tale partecipazione non dovrà comportare aggravio di spesa per gli alunni.

Nessuna indennità o rimborso spese che determini onere per il bilancio dell'Istituto può essere pretesa dai genitori accompagnatori.

Articolo 14

In ogni caso gli accompagnatori, che non siano genitori, possono essere accolti previo versamento della quota assicurativa da sottoscrivere presso la Segreteria dell' Istituto.

Articolo 15

I Docenti accompagnatori, ad iniziativa conclusa, sono tenuti ad informare il Dirigente Scolastico, per gli esiti del caso, degli inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto.

Informa altresì, solo sull'esito dello stesso, il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione.

Articolo 16

Uscite, visite o viaggi possono essere organizzati dai singoli Consigli di Classe o team docenti, purché si rispettino i limiti di spesa fissati dal Consiglio d'Istituto e rientrino nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola.

Tetto di spesa massima pro-capite: euro 300.

Articolo 17

Il Piano gite d' Istituto particolareggiato, relativo all'anno scolastico, viene approvato dal Consiglio d' Istituto.



In via eccezionale, quando non sia prevista a breve scadenza una seduta del Consiglio, per delega del Consiglio stesso, alle autorizzazioni provvede la Giunta Esecutiva, o il Dirigente Scolastico, che informeranno il Consiglio d' Istituto nella seduta successiva.

Articolo 18

Per ogni iniziativa, oltre alla delibera di cui al precedente articolo, è prescritta l'acquisizione agli atti di:

- a) elenco nominativi degli alunni partecipanti, distinti per classe
- b) dichiarazione di consenso delle famiglie, da conservarsi nel registro dei verbali del consiglio di classe, nell'agenda di modulo o nel registro di sezione.
- c) elenco nominativi degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa l'impegno e la partecipazione al viaggio con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza
- e) preventivo di spese, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni
- f) programma analitico di viaggio
- g) relazione su motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio
- h) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza e la conformità della ditta di autotrasporto e dell'automezzo utilizzato
- i) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate o, in caso di specifica iniziativa/progetto, atti comprovanti che l'attività di acquisizione dei servizi sia condotta secondo i criteri di economia e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Ai suddetti deve sempre fare riferimento la delibera del Consiglio d' Istituto, la quale dovrà inoltre contenere:

- la precisazione che è stato sentito il parere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di classe a componente mista;
- la precisazione, per viaggi organizzati per l'estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di documenti di identità validi per l'espatrio.

Articolo 19

In caso di calamità, maltempo, condizioni di traffico impossibili etc., il Dirigente Scolastico è tenuto a vietare, fino al momento della partenza, l'effettuazione di una gita scolastica precedentemente autorizzata.

Articolo 20

Per tutto quanto non espresso nel presente regolamento si invia alle Leggi ed alle CC.MM. in vigore al momento della visita/viaggio.

Articolo 21

Oltre il 31.12 non si possono effettuare modifiche per l'anno in corso al presente Regolamento.

Articolo 22

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituto.